



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE FIERISTICHE ORGANIZZATE DA FEDORA

ART. 1 – PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a partecipare le imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e in regola con il pagamento del diritto annuale. Sono altresì ammessi a partecipare organismi quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi; la richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere, di volta in volta, concordati con Fedora in sede di ammissione alle iniziative. Anche per tali soggetti, nonché per le imprese ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente disciplinare, unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate da Fedora per ogni specifica iniziativa. Il termine “azienda” indicato nel presente disciplinare è da intendersi riferito sia alle imprese sia agli organismi e/o soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare alle iniziative di riferimento. Alle iniziative promozionali che non abbiano una specifica connotazione territoriale sono di norma ammessi a partecipare soggetti operanti al di fuori delle province sopra indicate, a condizione che venga garantita la copertura integrale delle eventuali spese vive addizionali derivanti da tale partecipazione.

ART. 2 – DOMANDE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI: Le adesioni alle iniziative potranno essere presentate esclusivamente mediante l'invio a Fedora dei moduli recanti “domanda di ammissione”, da trasmettere entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande di ammissione pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. Per quanto riguarda l'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione, farà fede il protocollo di arrivo. In caso di iniziative ad accesso limitato, sarà data precedenza alle aziende delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante delle aziende. Sono esclusi coloro che all'atto della domanda di ammissione risultano debitori verso Fedora – non si sono attenuti a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno tenuto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome di Fedora o all'immagine del territorio di riferimento – non hanno dimostrato adeguata serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte di operatori economici locali – non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici e/o Enti organizzatori delle manifestazioni, o leggi del Paese ospitante – hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende – hanno subaffittato in tutto o in parte la propria area espositiva o comunque accolto gratuitamente nella propria area espositiva, senza la prevista autorizzazione di Fedora, una azienda co-espositrice.

In ogni caso, gli eventuali mancati accoglimenti delle domande di ammissione saranno comunicati alle aziende interessate con l'indicazione dei relativi motivi.

ART. 3 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le quote di partecipazione hanno natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione delle iniziative e non sono quindi riferibili a singole prestazioni. L'entità delle quote viene di norma differenziata in base alla localizzazione delle aziende a seconda che esse abbiano sede o unità locale nelle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli oppure al di fuori delle stesse. Le quote delle aziende con sede nelle province indicate vengono ridotte in base all'entità dell'agevolazione stabilita per ogni iniziativa da Fedora o dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e comprendono i servizi elencati nelle singole circolari proponenti le iniziative. Le quote delle aziende con sede al di fuori delle province indicate sono rapportate ai costi effettivi di organizzazione delle iniziative che Fedora dovrà sostenere. Le quote verranno indicate nelle circolari relative alle specifiche iniziative, definite a “forfait” oppure parametrate a mq di stand allestito e arredato oppure al numero di moduli allestiti ed arredati oppure ad altri elementi ritenuti significativi. Le quote non sono comprensive di IVA. Le quote di partecipazione potranno, per cause sopravvenute, essere soggette ad aumenti. Con la firma della domanda di ammissione le aziende si impegnano a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 25%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 4 – AMMISSIONE: L'ammissione all'iniziativa è resa nota da Fedora alle aziende interessate a mezzo di comunicazione scritta.

ART. 5 - ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA: L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa da Fedora tenuto conto delle disponibilità standistiche, della cronologia di arrivo delle domande di ammissione, nel rispetto della prelazione riservata alle aziende con sede nel territorio delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. In relazione alle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi, Fedora può essere costretta ad assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella proposta e/o richiesta. Fedora si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte degli espositori ad indennità o risarcimenti. La ripartizione degli spazi effettuata da Fedora vuole perseguire l'obiettivo di equità tra le aziende, tentando di individuare la metodologia di ripartizione che maggiormente sia in grado di collocare le aziende partecipanti su una quanto più simile condizione di visibilità nell'arco di uno o più anni. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata; non è permesso ospitare nello stand assegnato altre aziende od esporne le produzioni senza preventiva autorizzazione scritta di Fedora.

ART. 6 – PAGAMENTI E RIMBORSI: La sottoscrizione della domanda di ammissione obbliga il richiedente a versare l'intero ammontare della quota di partecipazione. Il pagamento, ove non sia espresso diversamente nella “domanda di ammissione” o nella circolare informativa relativa alla singola iniziativa, può essere previsto in due modalità differenti: unico versamento da eseguirsi unitamente all'inoltro dell'adesione dell'iniziativa o, in alternativa, pagamento effettuato in due tranches: la prima, all'atto



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

dell'iscrizione, in misura non inferiore al 50% della quota totale dovuta, e la seconda, a saldo, prima dello svolgimento dell'iniziativa a ricevimento fattura, con l'avvertenza che il mancato pagamento prima di 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa comporterà comunque automaticamente la decadenza dalla possibilità di partecipare alla medesima, salvo che non sia diversamente stabilito nella circolare informativa. La partecipazione alle iniziative da parte delle aziende resta, quindi, subordinata al pagamento dell'intera quota di partecipazione. Qualora l'azienda non abbia provveduto, nei termini previsti, al pagamento della quota dovuta decade da ogni diritto di partecipazione all'iniziativa e pertanto non potrà fruire dei servizi previsti. In caso di annullamento dell'iniziativa per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà di Fedora, la stessa provvederà entro 120 giorni dalla data di comunicazione al solo rimborso di quanto versato dall'azienda.

ART 7 - DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND: L'area e/o lo stand, se predisposto da Fedora viene fornito secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non inserite nelle dotazioni di base potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazione e modifiche standistiche od integrazioni dell'arredo di base previsto potranno essere soddisfatte nel limite delle possibilità a condizione che siano comunicate con congruo anticipo ed eventualmente addebitate a parte a seconda dell'entità e della consistenza. A conclusione dell'iniziativa gli espositori dovranno riconsegnare gli stand, le attrezzature e gli arredi assegnati nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. La scritta richiesta dall'azienda partecipante per l'insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata da Fedora qualora fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata, ovvero sottoposta ad autorizzazione di Fedora, in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente del Paese ospitante.

ART. 8 – SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO: L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare le operazioni di smantellamento del campionario delle produzioni esposte prima della chiusura della manifestazione. Il mancato rispetto di tale disposizione, recando un danno all'immagine della manifestazione, può comportare l'esclusione dell'azienda a partecipare in futuro ad iniziative promosse da Fedora. Fedora si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione prodotti, oggetti ed arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione, con i fini istituzionali dell'attività di Fedora stessa, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del Paese in cui ha luogo l'iniziativa. È in ogni caso vietato esporre produzioni di origine straniera e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali produzioni. Fedora non è responsabile per eventuali furti di prodotti ed attrezzature esposti dalle aziende e/o depositati nel magazzino dello stand o del centro espositivo.

ART. 9 - RINUNCE: L'azienda che per qualsivoglia motivo non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta a Fedora a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria. Se la rinuncia viene notificata entro 15 giorni dalla data in cui è stata inoltrata dall'azienda a Fedora la domanda di ammissione, o nel termine più breve eventualmente indicato nella circolare informativa, nulla è dovuto dalla stessa. Trascorso tale termine, l'azienda è invece tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, costituito dalla quota di partecipazione maggiorata dei costi impegnati e/o sopportati da Fedora per la realizzazione dell'iniziativa. Qualora lo spazio espositivo inizialmente richiesto dall'azienda rinunciataria venga riassegnato in tempo utile ad altra azienda, nulla sarà dovuto a Fedora dall'azienda rinunciataria.

ART. 10 – RECLAMI: Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti da Fedora dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto a Fedora onde consentire l'accertamento, la rimozione e l'eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. Fedora potrà rispondere degli eventuali danni materiali derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. Relativamente ai vizi negli allestimenti ed arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, al momento della consegna, che avviene nel giorno antecedente l'inaugurazione, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario di Fedora, o suo delegato, presente in loco (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand e delle relative attrezzature ed arredi). L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 11 – AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ: Fedora, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per le specifiche iniziative (brochures, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, inserzioni stampa, audiovisivi, web site, ecc.).

ART. 12 – ASSICURAZIONE: La quota di partecipazione, salvo diversa indicazione, non comprende alcuna assicurazione di cose e/o persone.

ART. 13 - ANNULLAMENTO: Fedora si riserva di cancellare in qualunque momento e senza alcun preavviso l'iniziativa, per i motivi qualificati dai propri Organi Direttivi come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto dalle imprese partecipanti, alle quali verrà restituita la quota versata.

ART. 14 - ESONERO RESPONSABILITÀ: Fedora è espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i casi di forza maggiore, indipendenti dalla propria volontà (caso fortuito, pandemie, guerre, terrorismo, calamità naturali) per cui



Azienda Speciale della



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

dovesse essere modificata o addirittura soppressa la data della manifestazione, anche in corso di svolgimento e anche qualora ciò accadesse per eventuali provvedimenti delle autorità competenti. In tutte queste eventualità a Fedora non potrà essere richiesto, a nessun titolo, il risarcimento di eventuali danni derivati, scaturiti o scaturenti. Fedora inoltre è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e a cose che l'impresa, o suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento della manifestazione.

ART. 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE: Qualsiasi controversia concernente il presente disciplinare o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a mediazione secondo le previsioni del regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di procedimento giudiziale il foro competente è quello di Vercelli.

Firma autografa o digitale del Legale Rappresentante (*)

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:

- 1) ART. 9 - RINUNCE
- 2) ART. 10 - RECLAMI
- 3) ART. 11 - AZIONI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
- 4) ART. 13 - ANNULLAMENTO
- 5) ART. 14 - ESONERO RESPONSABILITÀ
- 6) ART. 15 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Firma autografa o digitale del Legale Rappresentante (*)

(*) In caso di sottoscrizione autografa è necessario allegare copia di un valido documento d'identità del firmatario. In caso di sottoscrizione digitale tramite CNS, occorre utilizzare la modalità Pades (pdf), apponendo la firma in entrambi i punti indicati.